



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI NAPOLI - Sezione Lavoro e Previdenza

IL Giudice dott. Mariavittoria PAPA quale giudice del lavoro alla udienza del 24/01/2019 pronuncia, a norma dell'art. 429 c.p.c. mediante lettura del dispositivo e della motivazione, la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 27997 del Ruolo Generale dell'anno 2016 cui è riunito il nrg. 27258/2017

TRA

CLAUDIO RICCI n. il 30/06/1982 in rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dagli avv. MARCO PAOLONE e MANUELA GUARINIELLO presso lo studio dei quali, in CALVIZZANO alla VIA ROMA n. 9, è elettivamente domiciliato

OPPONENTE

E

ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE – I.N.P.S. – in persona del legale rappresentante rappresentato e difeso, giusta procura ad lites per Notar Castellini del 21.7.2015, dagli avv. ANNA DI STEFANO e VINCENZO DI MAIO unitamente ai quale è elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale I.N.P.S. in Napoli alla Via A. De Gasperi N. 55

OPPOSTO

NONCHÈ

AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE in persona del suo Procuratore p.t., Antonio Cristofaro, in virtù dei poteri ad esso conferiti con atto notarile del 5.7.2017, Rep. n. 42907, Racc. n. 24405, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce alle memoria, dall'avv. Achille Janes Carratù presso lo studio del quale, in Napoli alla via G. Porzio n.4, è elettivamente domiciliato

OPPOSTO

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE



Con ricorso depositato il 22 dicembre 2016, CLAUDIO RICCI , premesso che in data 16 novembre 2016, gli era stato notificato un avviso di addebito con il quale l'I.N.P.S. chiedeva il pagamento della somma di € 1.920,31 a titolo di contributi dovuti alla Gestione commercianti per l'anno 2015; che la notifica a mezzo posta elettronica certificata doveva considerarsi inesistente e che, comunque, i contributi pretesi non erano dovuti poiché, nel predetto periodo, esso opponente lavorava alle dipendenze della S.a.s. "I Buoni sapori" ed era stato espressamente esonerato dalla iscrizione presso la Gestione commercianti, ha chiesto che fossero dichiarate non dovute le somme portate dall'avviso di addebito impugnato.

L'Istituto si è costituito deducendo la ritualità della notificazione dell'avviso di addebito e la infondatezza delle avverse deduzioni poiché il Ricci, per gli anni 2014 e 2015, non risultava assicurato come lavoratore dipendente.

Con ordinanza del 19 aprile 2018, al giudizio veniva riunita la causa nrg. 27258/2017 introdotta dallo stesso Ricci con ricorso del 21 dicembre 2017.

Con il detto atto era stata proposta opposizione avverso il preavviso di fermo notificato in data 3 dicembre 2016 relativo al mancato pagamento dei contributi dovuti alla Gestione commercianti anche per l'anno 2014.

Il Ricci precisava di avere impugnato il preavviso di fermo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale che aveva declinato la giurisdizione.

Nel merito deduceva, anche nel detto giudizio, la irrivalenza della notifica e la insussistenza dell'obbligo contributivo.

Nel detto giudizio si era costituita, altresì, Agenzia delle Entrate – Riscossioni eccependo la propria carenza di legittimazione con riferimento alle modalità di notificazione dell'avviso di addebito ed al merito della pretesa contributiva.

Depositata documentazione e note difensive, alla odierna udienza la causa viene decisa dandosi lettura della sentenza.

Preliminarmente deve ritenersi rituale la costituzione della Agenzia delle Entrate Riscossioni a mezzo di avvocati del libero Foro.

L'art. 1 comma 8 del d.l. del d.l. 22/10/16 n. 193, conv. in l. 01/12/16 n. 225, infatti, nel regolare l'attività processuale dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, quale successore *ope legis* di Equitalia, stabilisce che l'ente è autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato fatte salve le ipotesi di



conflitto e comunque su base convenzionale ma può avvalersi, sulla base di specifici criteri definiti negli atti di carattere generale, di avvocati del libero foro.

Con il Regolamento di Amministrazione deliberato dal Comitato di Gestione in data 26 marzo 2018 l'Ente ha, altresì, previsto di continuare ad avvalersi di avvocati del libero foro, nei casi in cui l'Avvocatura di Stato non ne assuma il patrocinio, sulla base di quanto stabilito nella convenzione sottoscritta in data 22 giugno 2017, e che gli avvocati stessi sono selezionati dall'Ente nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità di cui agli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Nella convenzione del 22 giugno 2017, poi, Agenzia delle Entrate ed Avvocatura di Stato hanno stabilito che la Avvocatura assuma il patrocinio nel caso di azioni risarcitorie, azioni revocatorie, di simulazione e ogni altra azione ordinaria a tutela dei crediti affidati in riscossione laddove nelle controversie relative alle liti innanzi alle Sezioni Lavoro di Tribunale e Corte d'Appello, l'ente sta in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti o di avvocati del libero foro, iscritti nel proprio Elenco avvocati.

Pertanto, ad avviso del Giudicante, non è richiesta l'apposita delibera dell'ente prevista dall'art. 43 r.d. 1611/1933, norma dedicata espressamente a quei «casi speciali», in cui la deroga alla regola della rappresentanza dell'Avvocatura di Stato non sia stata già disciplinata dalla legge (com'è avvenuto nella specie con l'art. 1 comma 8 d.l. 193/2016) e dagli atti di normazione secondaria cui la legge rinvia (nella specie Regolamento e Convenzione).

Nel merito deve sottolinearsi la infondatezza delle censure relative alla modalità di notificazione degli avvisi di addebito.

Il comma 4 dell'art. 30 del D.L. 78/2010 convertito in legge 122/2010, stabilisce, infatti che *l'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge.*

Ad avviso del Giudicante, ed in applicazione dell'indirizzo interpretativo espresso dal Giudice di legittimità in analoghe ipotesi - D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, L. n. 146 del 1998 – nel caso, come quello di specie, in cui il legislatore conceda all'ente creditore di provvedere alla notificazione in via diretta, si



applicano soltanto le norme espressamente richiamate e non anche tutte quelle che ineriscono al procedimento notificatorio.

In altri termini, il legislatore ha concesso all'I.N.P.S. di utilizzare lo strumento della posta elettronica certificata ma non ha imposto il rispetto delle specifiche tecniche prescritte per la notifica telematica degli atti giudiziari.

Dunque, come in applicazione dell'art. 20 della legge n. 146/1998, gli Uffici finanziari possono provvedere alla notifica degli atti al contribuente mediante spedizione a mezzo del servizio postale (Cass. n. 15284 del 2008 e Cassazione sez. trib., 28/07/2010 n.17598) e, quindi, a modalità di notificazione semplificata, così l'I.N.P.S. è autorizzato a notificare a mezzo pec e non applicando le disposizioni del codice dell'amministrazione digitale.

Dunque, la pretesa contributiva contenuta negli avvisi di addebito n. 371 2015 00099397 38 000 e n. 371 2016 00176954 16 000, notificati a mezzo pec in data 1 NOVEMBRE 2016 e 13 MAGGIO 2016 e non impugnati ai sensi dell'art. 24 del D. lvo 46/1999 è divenuta incontestabile.

Nel caso delle obbligazioni contributive iscritte a ruolo, infatti, sebbene l'avviso di addebito non opposto non possa essere equiparata ad un titolo giudiziale, deve considerarsi che (così Cass. Sez. lav. 23.10.2012 n. 18145) lo strumento previsto dall'ordinamento perché sia evitata la definitività del titolo e l'incontestabilità della pretesa contributiva è costituita dalla opposizione ex art. 24 del D. lvo 46/1999.

La proposizione dell'opposizione nelle forme suddette, pertanto, implica non una mera manifestazione di contestazione della pretesa contributiva ma costituisce il mezzo al fine di ottenere una verifica giudiziale della fondatezza della pretesa stessa (cfr. Cass. 1 luglio 2008 n.17978).

In tutti i casi, dunque, in cui il debitore è posto in condizione di contestare la pretesa contributiva con il mezzo tipico previsto dalla legge non potrà fare valere in altra sede le censure non sollevate nel termine di cui all'art. 24 cit.

Deve, pertanto, affermarsi che il Ricci è tenuto al pagamento della contribuzione presso la Gestione commercianti per il periodo dal gennaio 2014 al giugno 2015 nella misura pretesa dall'I.N.P.S. poiché non ha impugnato gli avvisi di addebito ritualmente notificati.



Anche il quantum della pretesa dell'I.N.P.S. - € 5.699,79 - è cristallizzato e deve ritenersi legittimo l'atto con il quale è stato preavvisato il fermo amministrativo del veicolo.

Con riferimento, per contro, all'avviso di addebito n. 371 2016 0017695416000, notificato in data 16 novembre 2016, il Ricci ha proposto rituale opposizione nel termine perentorio di 40 giorni e, pertanto, deve valutarsene la fondatezza nel merito.

Orbene l'opponente deduce di non essere tenuto al pagamento della contribuzione in favore della Gestione commercianti perché, nel periodo da luglio 2015 a settembre 2015, cui si riferisce l'obbligo contributivo, era lavoratore dipendente della S.a.s. "I buoni sapori".

Lo stesso Istituto, precisa, aveva accolto la richiesta di non iscrizione nella gestione commercianti appunto in considerazione dell'assolvimento dell'obbligo contributivo da parte del datore di lavoro.

L'Istituto, però, contesta la esistenza del rapporto di lavoro deducendo che, per il periodo in contestazione, non è stato effettuato alcun versamento contributivo in favore del Ricci.

Orbene, in applicazione del principio dell'automaticità delle prestazioni, il mancato versamento dei contributi da parte del datore di lavoro non può determinare un sacrificio delle ragioni del lavoratore quando, tuttavia, possa configurarsi l'obbligo datoriale.

Nel caso di specie, l'I.N.P.S. non avrebbe titolo per pretendere il pagamento dei contributi dal Ricci ove fosse dimostrato che la esistenza del rapporto di lavoro subordinato ed il mero inadempimento del datore di lavoro.

Per contro in atti sono state versate due buste paga relative ai mesi di gennaio e febbraio 2014 e copia della trasmissione dell'atto di dimissioni del Ricci.

Ad avviso del Giudicante i detti documenti non possono ritenersi sufficienti a comprovare la esistenza di un rapporto di lavoro subordinato ed il connesso obbligo datoriale di versamento dei contributi per il periodo per cui è causa.

Le dimissioni rassegnate dal Ricci, in particolare, sono atto formato dallo stesso opponente e non possono fare prova in suo favore.

Anche la opposizione ex art. 24 deve, pertanto, essere rigettata e l'opponente deve essere condannato al pagamento delle spese di lite nella misura liquidata in dispositivo.



P.Q.M.

Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da CLAUDIO RICCI con ricorso depositato il 22/12/2016 così provvede:

- a) rigetta la opposizione;
- b) condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'I.N.P.S. che liquida in complessivi € 820,00 oltre spese generali come per legge;
- c) condanna, altresì, il Ricci al pagamento delle spese in favore di Agenzia delle Entrate Riscossioni che liquida in complessivi € 650,00 oltre spese generali come per legge.

In Napoli 24/01/2019

Il Giudice del lavoro
Dott. Mariavittoria Papa

